

COMUNE DI BASTIA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE ,
CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE
DELLE CENERI**

[Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.06.2008]

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO III – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
1	Oggetto del regolamento	14	Dispersione delle ceneri
	CAPO II - CREMAZIONE	15	Luogo di dispersione delle ceneri
2	Disciplina della cremazione		CAPO IV – AFFIDAMENTO DELLE CENERI
3	Rilascio dell'autorizzazione alla		
4	cremazione	16	
5	Identità delle ceneri	17	Consegna ed affidamento delle ceneri
6	Feretri per la cremazione	18	Conservazione dell'urna
7	Cremazione per insufficienza di sepolture		Recesso dell'affidamento – Rinvenimento di urne
8	Crematori		
9	Caratteristiche dell'urna cineraria		
10	Destinazione delle ceneri	19	CAPO V – NORME FINALI
11	Affidamento e dispersione delle ceneri	20	
12	Iscrizione ad associazione	21	Tutela dei dati personali
	Mancata individuazione dell'affidatario	22	Leggi ed atti regolamentari
13	dell'incaricato della dispersione	23	Abrogazione di precedenti disposizioni
	Targa con generalità defunti cremati	24	Pubblicità del regolamento
		25	Rinvio dinamico
			Vigilanza – Sanzioni
			Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:
 - del regolamento comunale per di polizia mortuaria vigente;
 - della legge 30.3.2001, n. 130: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri.”;
 - della legge regionale 31.10.2007, n. 20: “Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.”, la cremazione, la dispersione e l’affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale.

CAPO II CREMAZIONE

Articolo 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:
 - dall’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 31.8.1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.10.1987, n. 440: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale.”;
 - dall’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27.12.2000, n. 392: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali.”;
 - dalla legge 30.3.2001, n. 130: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.”;
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24.6.1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1990, n. 285: Circolare esplicativa.”;
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31.7.1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1990, n. 285. Circolare esplicativa.”;
 - dalla legge regionale 31.10.2007, n. 20: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.”;
2. Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Articolo 3 – Rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30.3.2001, n. 130: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.”.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali.
3. La domanda per l’autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo gratuitamente a disposizione dal Comune), contenente tutti i dati richiesti.

4. In un apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché, la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione, l'Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

Articolo 4 – Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, articolo 2, comma 3)

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi, non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Articolo 5 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri di legno dolce non verniciato o di altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Articolo 6 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati, in caso di disinteresse dei familiari alla scadenza della concessione o per mancanza di spazio nel cimitero comunale.
2. Le cremazioni non possono essere eseguite nei casi non consentiti dalle norme, tempo per tempo, vigenti.
3. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari, come precedentemente individuati. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Articolo 7 – Crematori.

1. Questo Comune non è interessato alla costruzione del crematorio.
2. Date le dimensioni del Comune, il crematorio non è realizzato in autonomia, ma si aderisce alla società che gestisce quello di Bra.

Articolo 8 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente idonee dimensioni, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 9 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili, *oppure in loculi già in concessione o già occupati dal coniuge;*
 - b) interrate all'interno del cimitero;

- c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Articolo 10 – Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, articolo 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo articolo 12.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 11 – Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, articolo 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché, il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Articolo 12 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione. (L.R. n. 20/2007, articolo 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Articolo 13 – Targa con le generalità dei defunti cremati. (L.R. n. 20/2007, articolo 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui

ceneri sono state affidate o disperse sulla base di provvedimenti autorizzatori degli uffici comunali.

2. Con apposito provvedimento saranno individuati i servizi e le forniture il cui onere è a carico degli eredi del defunto.

CAPO III

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Articolo 14 – Dispersione delle ceneri. *(L.R. n. 20/2007, articolo 4 ed articolo 6, comma 2)*

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri, previsti dalla legge n.130/2001, in presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse, nell'ambito territoriale del comune di Trinità:
 - a) nel cinerario, appositamente predisposto, nei pressi dell'ossario comune, munito di apposita indicazione, all'interno del cimitero;
 - b) in natura, nel fiume Tanaro , esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.L.vo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.
4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso od effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché, l'abbandono dell'urna.
5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
6. L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Articolo 15 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso, in vita, la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di loro. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse in cinerario comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

CAPO IV

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 16 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
2. Il trasporto delle urne, contenenti i residui della cremazione, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge od, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di loro.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune (Allegato A). Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal Responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 17 – Conservazione dell'urna. *(L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)*

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione ed a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Art. 18 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. *(L.R. n. 20/2007, articolo 3, commi 5 e 6)*

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

CAPO V

NORME FINALI

Articolo 19 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché, della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali.”.

Articolo 20 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - il D.P.R. 3.11.2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile.”;
 - il d.P.R. 10.9.1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.";
 - la legge 30.3.2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.”;
 - la legge regionale 31.10.2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.”, nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Articolo 21 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con lo stesso.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Articolo 22 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 23 – Norme sopravvenute.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 24 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Articolo 25 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.